

### **Quesito n. 1 pervenuto il 30.05.2013**

Requesting for some information about the tender: I-Venice: Floodgates 2013/S 095-161921

To whom it may concern:

Environment Solutions, a dynamic company based in Denmark, is specialised in creating solutions to protect people and critical infrastructure from floods and hydro-meteorological disasters.

We are very much interested to go forward with this particular contract notice regarding floodgates. Could you please kindly send us the detailed information and the tender, preferably in English, as soon as possible?

### **Risposta al quesito n. 1:**

Tutti i documenti della gara "Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento della fornitura di paratoie metalliche in acciaio per la Bocca di porto di Lido San Nicolò i" sono disponibili in versione stampabile, e quindi messi a disposizione gratuitamente, sul sito [www.consorziovenezianuova.com](http://www.consorziovenezianuova.com) (sezione "bandi di gara", sottosezione "Progetto Mose Gare").

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto nel bando di gara, le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.

### **Quesito n. 2 pervenuto il 07.06.2013**

La documentazione di gara (bando e disciplinare) riconosce la possibilità di utilizzare l'istituto dell'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti all'offerente (eventualmente sprovvisto).

Si richiede a codesta rispettabile stazione appaltante quanto segue:

- 1) è possibile per il concorrente, sprovvisto dei requisiti, avvalersi di requisiti posseduti da altro soggetto giuridico/impresa stabilita in Croazia?
- 2) è possibile per il concorrente avvalersi di requisiti posseduti da soggetto giuridico/impresa stabilita all'estero? in caso positivo, con quali esclusioni e limitazioni?
- 3) essendo la gara in argomento relativa ad un appalto di forniture, sulla base della normativa vigente è possibile per il concorrente - sprovvisto dei requisiti - ricorrere all'avvalimento frazionando i requisiti stessi presso più imprese ausiliarie?

### **Risposta al quesito n. 2:**

In merito alle sue richieste si precisa quanto segue:

1); 2) Ai sensi dell'art. 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 sono ammesse alla partecipazione ad appalti pubblici gli operatori economici aderenti all'Unione Europea, nonché le Imprese extracomunitarie stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figurano nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità.

Le previsioni di cui al citato art. 47 sono da ritenersi valide, non solo nelle ipotesi di partecipazione diretta alle gare d'appalto, ma anche nel caso di

partecipazione indiretta ossia mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento e ciò in quanto l'impresa ausiliaria non è semplicemente un soggetto terzo rispetto al contratto d'appalto, dovendosi esse impegnare non soltanto verso l'impresa concorrente ausiliata, ma anche verso l'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione del concorrente le risorse di cui questi sia carente, e tale impegno costituisce presupposto di legittimità del provvedimento di aggiudicazione; l'impresa ausiliaria diviene quindi titolare passivo di un'obbligazione accessoria dipendente rispetto a quella principale del concorrente, e tale obbligazione si perfeziona con l'aggiudicazione e la stipula a favore del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti; egli risponderà pertanto a titolo di responsabilità contrattuale dell'inadempimento delle promesse fatte all'amministrazione (T.A.R. LAZIO, n. 5896 del 02.07.2007).

3) Ai sensi di quanto chiarito dall'AVCP con Determinazione n. 2/2012, secondo la formulazione del comma 6 dell'articolo 49, come modificato dal D.Lgs. 152/2008, *"il divieto di cumulo di più imprese in relazione ad un singolo requisito è stato eliminato con riferimento agli appalti di servizi e forniture .... Pertanto, negli appalti di servizi e forniture, sulla base della citata normativa e della giurisprudenza prevalente, non può escludersi, in linea di massima, la possibilità di frazionare i singoli requisiti mediante l'avvalimento di più imprese ausiliarie (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III quater, con la pronuncia del 29 marzo 2012 n. 3006). Si ritiene opportuno evidenziare, tuttavia, la necessità che il requisito oggetto di avvalimento risulti giuridicamente e materialmente frazionabile, senza svilirne la tipicità e la connotazione"*.

La scrivente Stazione Appaltante ritiene, quindi di doversi allineare alle indicazioni di cui alla citata Determinazione dell'AVCP ed alle relative raccomandazioni in ordine alla effettiva frazionabilità, sotto il profilo giuridico e tecnico, dei singoli requisiti oggetto di avvalimento tenendo altresì conto di quanto indicato dalla costante giurisprudenza in ordine alla necessità che è onere del concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito ma bensì assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito.

### **Quesito n. 3 pervenuto il 11.06.2013**

Lo scrivente assiste un'impresa in sede di gara ed ha verificato che, in relazione al punto 9.a. pag. 6/7 del disciplinare di gara, in altre procedure di affidamento le autocertificazioni richieste per procuratori ed amministratori sono spesso relative alle lettere b), c) ed m-ter) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; nella gara in oggetto tale richiesta si limita alle lettere b) e c). Si prega di voler cortesemente confermare quanto previsto nel disciplinare, al fine di essere certi di predisporre la corretta dichiarazione sostitutiva.

### **Risposta al quesito n. 3:**

Si conferma che, ai sensi del punto 9 a) del disciplinare di gara, i procuratori, gli amministratori e gli altri soggetti ivi indicati dovranno rilasciare la dichiarazione sostitutiva in merito alle sole lettere b) e c) dell'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si precisa che in ogni caso, la Stazione Appaltante procederà alla verifica in capo all'aggiudicatario provvisorio ed al concorrente secondo graduato dell'insussistenza di tutte le cause di esclusione previste dal medesimo art. 38, e quindi anche di quella di cui alla lettera m-ter) relativamente ai soggetti ivi indicati mediante l'acquisizione delle relative informazioni e certificazioni presso i competenti Enti.

#### **Quesito n. 4 pervenuto il 20.06.2013**

Con riferimento all'onere di presentazione della cauzione prevista all'art. 6 punto 16 del Disciplinare di Gara, si chiede cortesemente di confermare che il Beneficiario da indicare in polizza fidejussoria sarà l'ente appaltante "Consorzio Venezia Nuova"

#### **Risposta al quesito n. 4:**

In merito alla sua richiesta si precisa che la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 dovrà recare quale beneficiario il Consorzio Venezia Nuova.

Viceversa, l'eventuale impegno a rilasciare l'estensione della garanzia di cui all'elemento T.4, come previsto alla pagina 18 del disciplinare di gara, dovrà prevedere quale beneficiario Comar Scarl, così come dovrà essere resa dall'aggiudicatario della fornitura di gara in favore di Comar Scarl la cauzione definitiva a seguito dell'aggiudicazione della gara e della stipula del contratto.

#### **Quesito n. 5 pervenuto il 25.06.2013**

Facciamo riferimento ai requisiti necessari per la partecipazione contenuti al punto 3 del Disciplinare di Gara.

Più in particolare, al punto 3.3.4 è richiesto al concorrente di presentare dichiarazione sostitutiva a conferma della disponibilità di attrezzature di movimentazione, sollevamento e mezzi d'opera adeguati alle dimensioni e al peso di ogni paratoia nonché di una banchina (o struttura equivalente) idonea alla movimentazione e trasporto terrestre e marittimo delle paratoie.

Con riferimento all'esatto significato di "disponibilità", nel caso in cui il concorrente non sia in possesso – al momento della presentazione dell'offerta – delle attrezzature e mezzi indicati al punto 3.3.4, si chiede se la disponibilità richiamata dal Disciplinare possa essere attestata da:

1. integrazione della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3.3.4 mediante presentazione di contratto di acquisto e/o locazione di attrezzature e banchina, nella forma sospensivamente e/o risolutivamente condizionato all'aggiudicazione e/o mancata aggiudicazione della gara al concorrente;

oppure

2. contratto di avvalimento con società ausiliaria che detenga le attrezzature e banchina citate

oppure

3. indifferentemente, da una qualsiasi delle due soluzioni sopra prospettate, se entrambe ritenute valide da codesta Stazione Appaltante.

**Risposta al quesito n. 5:**

Si conferma che, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 3.3.4 del disciplinare di gara, il concorrente potrà optare indifferentemente per una delle due ipotesi prospettate nel quesito, fermo restando che, nell'ipotesi in cui ricorresse all'avvalimento di cui all'art. 49 D.Lgs. 163/2006, *"è onere della concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a "prestare" il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 2344/2011) in tutte le parti che giustificano il requisito oggetto di avvalimento.

Pertanto, nell'ipotesi in cui i concorrenti ricorressero all'avvalimento per la dimostrazione di un requisito, dovranno essere espressamente indicate nel relativo contratto tutte le risorse, le strutture, il personale qualificato, le tecniche operative ed i mezzi collegati allo specifico requisito, che l'ausiliaria metterà a disposizione dell'ausiliata nell'esecuzione dell'appalto.

**Quesito n. 6 pervenuto il 26.06.2013**

In riferimento al Disciplinare di Gara per la presentazione delle Offerte, al paragrafo 6, sottoparagrafo 11, si afferma: "a pena esclusione la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000 nella quale il concorrente attesti:

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, negli elaborati tecnici ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi contenuto e/o richiamato;"

Si prega di specificare cosa si intende per "schema di contratto", ovvero se si tratta della bozza di contratto ricevuta come parte della documentazione di gara.

A tal proposito si richiede cortesemente di chiarire se è possibile presentare nell'ambito dei documenti di offerta un numero limitato di qualifiche / commenti relativi sia agli elaborati tecnici che alla bozza di contratto, senza incorrere inevitabilmente nell'esclusione dalla gara.

Infine – sempre in analogia con quanto sopra – al paragrafo 6, sottoparagrafo 17, si fa riferimento allo "Schema di Contratto di Appalto". Anche in questo caso si prega di specificare cosa si intende per "Schema di Contratto di Appalto", ovvero se si tratta della bozza di contratto ricevuta come parte della documentazione di gara.

**Risposta al quesito n. 6:**

Si conferma che:

- Lo schema di contratto di cui alla dichiarazione prevista al punto 6 n.11) del disciplinare di gara corrisponde alla bozza di contratto messa a disposizione dei concorrenti, liberamente scaricabile e consultabile dal sito [www.consorziovenezianuova.com](http://www.consorziovenezianuova.com);
- Non è consentita l'introduzione di modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara messa a disposizione dei concorrenti sul sito [www.consorziovenezianuova.com](http://www.consorziovenezianuova.com);
- Il documento che, secondo quanto previsto al punto 6 n. 17) del disciplinare di gara, deve essere inserito, a pena di esclusione, nella busta A "documentazione amministrativa" è la "bozza di contratto" messa a disposizione dei concorrenti, da scaricare dal sito [www.consorziovenezianuova.com](http://www.consorziovenezianuova.com), sottoscritto su ogni pagina per accettazione dai soggetti indicati nel medesimo punto.

**Quesito n. 7 pervenuto il 26.06.2013**

In riferimento al Disciplinare di Gara per la presentazione delle Offerte, al paragrafo 6, sottoparagrafo 3, si afferma: "dichiarazione di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 Settembre 1993, n. 385;"

Si prega di specificare il contenuto della dichiarazione richiesta.

**Risposta al quesito n. 7:**

Si conferma che i documenti che, secondo quanto previsto al punto 6 n. 3) del disciplinare di gara, devono essere inseriti, a pena di esclusione, nella busta A "documentazione amministrativa" sono le due referenze bancarie di cui al punto 3.2 (pag. 2) del disciplinare attestanti la solidità bancaria del concorrente.

**Quesito n. 8 pervenuto il 27.06.2013**

Con riferimento alla procedura aperta sopra soglia per l'affidamento della fornitura di n. 22 paratoie metalliche in acciaio per la Bocca di porto di Lido San Nicolò con la presente sono a richiedere i seguenti chiarimenti:

- 1) la garanzia tecnica sui prodotti verniciati deve essere pari al 10% del valore del contratto che è di € 26.500.000,00 oppure deve essere pari al 10% del valore del costo della verniciatura?
- 2) a pag. 18 del disciplinare di gara sempre in merito all'elemento T.4. sulla garanzia dei prodotti verniciati come deve essere interpretata la frase "ogni tipo di garanzia tecnica dovrà essere accompagnata da un impegno ...", non è chiaro se ci si riferisce solo al punto elemento T.4. o anche ad altro.

**Risposta al quesito n. 8:**

In merito alle sue richieste si precisa quanto segue.

- 1) Come previsto a pag. 18 del disciplinare di gara, con riferimento all'elemento T4, l'eventuale offerta di garanzia tecnica in estensione dovrà essere accompagnata dall'impegno di un garante a rilasciare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una fidejussione bancaria o polizza assicurativa del valore del 10% del contratto con decorrenza dalla data di accettazione della fornitura e sino allo scadere della garanzia tecnica prestata in aumento.
- 2) La suddetta previsione si riferisce esclusivamente all'elemento T4.

### **Quesito n. 9 pervenuto il 28.06.2013**

Quesito 1

Una società "Limited" straniera con nuova proprietà dal corrente anno, in riferimento agli adempimenti e dichiarazioni richieste dal punto 6.1.9 del disciplinare di gara può sottoscrivere le dichiarazioni anche per i responsabili in carica precedentemente, sottoscrivendo dissociazione dalle condotte dei cessati eventualmente sanzionate?

Quesito 2

Nel caso ci sia un "Comitato di Controllo" societario per la stessa società straniera, i membri dello stesso sono tenuti alle sottoscrizioni di cui al comma 9 del punto 6 del Disciplinare di Gara con indicazione dei rispettivi famigliari conviventi come per il Legale rappresentante?

Quesito 3

La società straniera dotata di sistema di garanzia della qualità può lo stesso rilasciare fidejussione nella misura del 1% anziché 2%?

Quesito 4

I certificati in lingua straniera che devono essere tradotti, la firma del traduttore qualificato ed abilitato da competenti autorità locali, deve essere certificata da altra autorità? E se sì, quale?

### **Risposta al quesito n. 9:**

In merito alle sue richieste si precisa quanto segue:

1. Si conferma che il legale rappresentante della società concorrente potrà rilasciare le dichiarazioni anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando.

Con riferimento alla "dissociazione" dalle condotte dei cessati dalla carica, si richiama quanto precisato dalla giurisprudenza e dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici in ordine alla circostanza che si rende necessario che il concorrente provi una azione positiva di dissociazione completa ed effettiva rispetto alla condotta penalmente sanzionata, richiedendosi concreti comportamenti dell'impresa indicativi di una reale presa di distanza dai/dal precedenti/e amministratori/e (cfr. Consiglio di Stato 4804/2007 e AVCP, parere n. 57/2012). In tale ottica l'AVCP ha precisato che "a titolo esemplificativo, possono essere considerati indici rivelatori dell'effettività della dissociazione ... l'estromissione del soggetto dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali con la prova concreta che non vi sono

collaborazioni in corso, il licenziamento ed il conseguente avvio di un'azione risarcitoria, la denuncia penale" (cfr. AVCP, determinazione n. 1/2012).

2. I membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c., il sindaco nonché i soggetti che svolgono compiti di vigilanza (di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001) rendano una dichiarazione, ai soli fini dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 nella quale vengano indicate le generalità ed il ruolo di soggetti che rendono tale dichiarazione nonché le generalità dei propri familiari conviventi maggiorenni.

3. Si conferma che la riduzione dell'importo della cauzione provvisoria è consentito purchè la certificazione del sistema di qualità in possesso del concorrente sia conforme alle norme UNI EN ISO.

4. La documentazione di gara dovrà essere presentata in lingua italiana giurata "certificata" conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale.